

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL PALAZZO POLIFUNZIONALE DEL GHIACCIO

(mediante procedura aperta, riservata ad associazioni sportive dilettantistiche/società sportive dilettantistiche/enti di promozione sportiva/discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali)

CAPITOLATO SPECIALE

Premessa

Il Comune di Pinerolo, richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione Giunta Comunale n.109 del 02.04.2019 ad oggetto: "Modalità gestionali palazzo polifunzionale del ghiaccio. Atto di indirizzo";
- Determinazione dirigenziale n.730 del 23.08.2019 con cui veniva aggiudicata la concessione della gestione sportiva dell'impianto e venivano identificati i locali in disponibilità al Comune di Pinerolo;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 06/10/2020 avente ad oggetto: "*Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio. Modalità per l'utilizzo e per la locazione a terzi dei locali dell'impianto sportivo in disponibilità al Comune di Pinerolo*" con cui venivano stabiliti criteri per l'assegnazione dei locali dell'impianto sportivo idonei ad essere concessi in locazione;

intende assegnare in locazione, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 73, comma 1 lett. c) e art. 76 del R.D. 827/1924, alcuni locali di proprietà comunale, come appresso meglio indicati, posti all'interno dell'impianto sportivo comunale "Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio" - Viale Grande Torino 1 – Pinerolo per l'utilizzo da parte di associazioni sportive dilettantistiche/società sportive dilettantistiche/enti di promozione sportiva/discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali, in conformità alle prescrizioni del presente bando, esclusivamente per i seguenti utilizzi: attività in ambito sportivo o riguardanti la salute ed il benessere della persona.

La procedura che verrà indetta sarà pertanto **riservata** :

- alle federazioni sportive nazionali (FSN) e comitati regionali, discipline sportive associate (DSA), enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- alle società sportive dilettantistiche (SSD) ed associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro nazionale del CONI,

che siano in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato.

PARTE I – CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE

Art. 1 - Descrizione dei locali e dati catastali

L'immobile in oggetto è catastalmente identificato al N.C.E.U. F.46 n. 295 sub.5 (Catasto dei Fabbricati del Comune di Pinerolo). In dettaglio i locali oggetto del presente bando sono così identificati: locale n. 2 composto da un locale e due servizi igienici, siti al piano terreno con superficie complessiva pari a circa mq 41,33 come identificati nella planimetria dei locali (Allegato A).

Art. 2 - Destinazioni d'uso - attività ammesse.

L'immobile presso il quale sono ubicati i locali oggetto di assegnazione, è destinato ad impianto sportivo polifunzionale.

I locali assegnati in locazione dovranno essere adibiti esclusivamente ad attività in ambito sportivo o utilizzati per attività attinenti la salute e/o il benessere della persona. A tal fine, farà fede quanto

dichiarato dal concorrente in sede di gara, con riserva da parte dell'ente di verifiche successive e risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso dichiarata all'atto della partecipazione alla procedura di gara.

E' fatto espresso divieto di ogni altra destinazione.

Art. 3 - Canone di locazione a base di gara e valore del contratto

L'importo del canone annuo (posto a base di gara) è così determinato:

- locali n. 2 e annessi, al piano terreno - superficie complessiva di mq. 41,33

- importo annuo del canone di locazione **posto a base di gara:**
€. 1.190,30 oltre IVA 22% (Euro millecentonovanta/30 oltre IVA 22%)

risultante dall'applicazione dell'importo di Euro 2,4/mq/mese oltre iva quale quotazione da porre a base di gara stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 06/10/2020 per la locazione in favore delle associazioni sportive dilettantistiche/società sportive dilettantistiche/enti di promozione sportiva/discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali (aggiornamento I semestre 2023). L'importo effettivo del canone annuo dovuto risulterà dall'applicazione del rialzo offerto in sede di gara sul canone annuo IVA esclusa posto a base d'asta.

Il valore del contratto, considerata la durata ordinaria di anni sei ed il possibile rinnovo per ulteriori anni sei, è determinato in Euro 14.283,60 oltre IVA 22%.

Art. 4 - Durata del contratto

La durata della locazione è fissata in anni 6 (sei), a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, prorogabile di comune accordo con atto scritto aggiuntivo per analogo periodo, ai sensi dell'art. 28 della Legge 392/1978.

Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi di cui all'art. 29 della citata legge con le modalità e i termini ivi previsti.

In ogni caso alla seconda scadenza, per la riassegnazione dovrà necessariamente essere effettuata procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 3 del RD 2440/23, con la procedura di cui all'art. 73, comma 1 lett. c) e art. 76 del RD 827/1924, fatte salve diverse destinazioni d'uso dei locali che vengano definite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Canone di locazione - modalità di pagamento.

La determinazione del canone di locazione annuo dovuto per l'intera vigenza del contratto, avverrà mediante applicazione del rialzo percentuale offerto da parte del concorrente risultato aggiudicatario, sul canone annuo IVA esclusa posto a base di gara.

Il pagamento del canone dovrà avvenire con rate mensili uguali e anticipate, entro i primi 10 (dieci) giorni del mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o presso la tesoreria comunale a mezzo bonifico bancario intestato a "TESORERIA COMUNE DI PINEROLO" C/C 00000515964 ABI: 02008 CAB: 30755 CIN: G Unicredit S.p.A. – Filiale Pinerolo Porporato – C.so Porporato, 2 - CODICE IBAN bancario: IT 48 G 02008 30755 00000515964.

Il canone di locazione verrà rivalutato annualmente all'indice ISTAT.

Il pagamento del canone partirà dalla sottoscrizione del contratto di locazione.

Art. 6 - Rimborso delle spese per utenze

Le utenze dell'impianto sportivo (energia elettrica, acqua, gas) sono intestate al locatore e dallo stesso vengono pertanto corrisposte. Le spese riferite ai suddetti consumi sono però a carico dal locatario.

Il rimborso dei consumi avverrà con cadenza semestrale – a consuntivo – previa rilevazione dei consumi effettivi da parte di un incaricato dell'ente o in subordine (nelle more della messa in funzione degli appositi misuratori presso il locale oggetto di locazione) sulla base della quota forfettaria al metro quadrato oltre IVA (soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT con riferimento al mese di

marzo) stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2005 (la quota forfettaria per il periodo marzo 2023-febbraio 2024 è di € 6,87/mq/anno oltre IVA e verrà rivalutata a marzo 2024).

Art. 7 – Divieto di modifiche, sublocazione, cessione

È fatto espresso divieto al conduttore, pena la risoluzione del contratto:

- di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'immobile locato senza autorizzazione del locatore;
- di mutare anche solo in parte la destinazione dell'immobile dichiarata in sede di gara;
- di provvedere, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del locatore, a modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni ai locali oggetto della locazione, anche se mirate al miglioramento dello stesso, fermo restando, in caso di ottenimento delle autorizzazioni occorrenti, che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese le spese relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà a totale carico del conduttore.

Le eventuali migliorie, addizioni o modifiche realizzate rimangono acquisite dal locatore a titolo gratuito, salvo il diritto del conduttore a toglierle a proprie spese qualora ciò non arrechi danno al locale ed, in ogni caso, con obbligo di ripristino.

Per gli interventi non autorizzati, il locatore si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino dell'immobile.

Art. 8 – Obblighi e oneri del conduttore

Al conduttore è richiesto:

- di mantenere l'immobile locato in ottime condizioni;
- di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali in buono stato locativo;
- di consentire al locatore la facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione al fine di verificarne in ogni tempo le condizioni.

Il locatore potrà procedere a qualunque opera di restauro, riparazione o abbellimento dei locali senza che il conduttore possa opporsi, né chiedere indennità, anche per un tempo eccedente quello fissato dal disposto dell'art. 1584 c.c. Del pari il locatore non potrà rispondere delle eventuali riduzioni di godimento determinate dai lavori o da opere imposte dall'autorità.

Si precisa che la manutenzione dei locali dell'intero impianto sportivo (compresi i locali oggetto della presente locazione) compete all'ente proprietario, che vi provvede tramite incarico a soggetto esterno. Compete al locatario la segnalazione tempestiva al gestore sportivo – secondo modalità che verranno indicate all'avvio del contratto - degli interventi manutentivi riguardanti i locali, specie in caso di urgenze e situazioni di emergenza.

Sono ad esclusivo carico del conduttore, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli:

- eventuali oneri riguardanti ulteriori allacciamenti ai pubblici servizi (es. T.V., wi-fi etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi ed ogni ulteriore spesa per il godimento dell'immobile, oneri accessori compresi, posti ordinariamente a carico del conduttore in applicazione della normativa sulla locazione;
- la corresponsione di ogni tariffa, tassa o contributo dovuti per legge;
- la pulizia dei locali.

Saranno a carico del conduttore tutte le riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie sulle opere realizzate dallo stesso conduttore ai fini dello svolgimento della propria specifica attività dichiarata in sede di gara.

Il conduttore ha la facoltà di farsi carico di eventuali interventi di manutenzione previsti in capo all'ente proprietario, a scomputo del canone di locazione, previo assenso scritto da parte del locatore secondo le norme di Legge e le eventuali specifiche dell'ente proprietario.

Il conduttore ha inoltre l'obbligo di segnalare prontamente al gestore dell'impianto sportivo, agli uffici comunali ed alle autorità competenti qualsiasi atto vandalico che danneggi i locali.

Il conduttore esonera espressamente il locatore per danni diretti o indiretti che potessero derivare da fatti od omissioni di dipendenti dello stesso o di terzi. Il conduttore si impegna inoltre ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le leggi ed i regolamenti in materia di impiantistica nonché di tutela della salute nei luoghi di lavoro, le cui spese eventuali saranno integralmente a carico del conduttore stesso.

Essendo i locali oggetto della presente locazione siti nell'impianto sportivo comunale "Palazzo Polifunzionale del ghiaccio" la cui custodia, sorveglianza e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza (definite tra l'altro dal Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, dal Piano di Emergenza e dal Piano di Evacuazione dell'impianto sportivo) competono al concessionario della gestione sportiva dell'impianto, il locatario è tenuto a fornire al gestore dell'impianto sportivo ogni informazione utile alla gestione delle emergenze ed alla tutela della sicurezza ed a concordare con lo stesso le modalità di accesso all'impianto. E' tenuto, a tal fine, a, comunicare al concessionario dell'impianto sportivo gli orari indicativi di accesso al locale.

Per l'utilizzo del locale è prevista una limitazione oraria corrispondente agli orari di apertura dell'impianto sportivo, in ottemperanza all'esigenza di monitoraggio degli accessi ed agli obblighi di custodia in capo al concessionario della gestione sportiva; gli orari di accesso all'impianto (e conseguentemente al locale oggetto di locazione) variano in relazione all'orario "invernale" ed "estivo" di apertura dell'impianto sportivo.

Si riportano gli attuali orari di apertura dell'impianto:

STAGIONE INVERNALE (da settembre dall'inizio della stagione "con ghiaccio" sino al 31 maggio):
dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 23:00

STAGIONE ESTIVA (senza ghiaccio - da giugno ad agosto):

dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 23:00 (domenica CHIUSO) - E' richiesto inoltre di comunicare al gestore sportivo entro la fine del mese precedente un calendario di fruizione relativo al mese successivo.

Festivi CHIUSO e prefestivi (vigilia di Natale e vigilia di Capodanno) MEZZA GIORNATA.

CHIUSURA TOTALE ESTIVA: due settimane consecutive nel mese di agosto (indicativamente dalla settimana di ferragosto).

Art. 9- Ipotesi di risoluzione del contratto

La mancata osservanza del mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile per attività in ambito sportivo o rivolte alla salute o al benessere della persona nonché il mancato ottenimento della preventiva autorizzazione per qualunque cambiamento d'uso del bene rispetto a quanto autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:

- il mancato pagamento del canone nei tempi prescritti;
- il mancato rispetto del divieto di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'immobile locato senza autorizzazione del locatore;
- il mutamento anche solo parziale della destinazione dell'immobile dichiarata in sede di gara.

Art. 10. Recesso del conduttore.

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al Comune tramite raccomandata R/R o P.E.C. con un preavviso di mesi 6 (sei), anche in occasione del rinnovo alla scadenza dei primi 6 anni di contratto. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere al locatore il canone locatizio e le spese per i consumi per l'intera mensilità fino al completo rilascio dei locali e alla riconsegna delle chiavi.

In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico.

Art. 11 – Riconsegna dei locali

Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni.

Alla scadenza della locazione dovrà essere effettuata, in contraddittorio tra le parti, una ricognizione dello stato di consistenza e conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dei locali. Non è considerato danno l'usura normale secondo un corretto utilizzo e una corretta manutenzione ordinaria.

Art. 12 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Il contratto che verrà sottoscritto tra le parti sarà sottoposto a registrazione, con applicazione dell'imposta proporzionale dovuta ai sensi di legge sull'importo del canone dovuto per l'intera durata del contratto. Le suddette spese di registrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Sono a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi compresi i diritti di segreteria.

La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte locatrice. Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata nell'immobile locato. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.

Si procederà analogamente a quanto sopra previsto al momento dell'eventuale rinnovo per ulteriori sei anni.

In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, l'espletamento della pratica di risoluzione presso l'Agenzia dell'Entrate (modello RLI) ed il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione del contratto saranno a suo carico. Il locatario sarà tenuto a trasmettere al locatore copia dell'avvenuta registrazione della pratica suddetta all'Agenzia delle Entrate entro 30 gg.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni ed in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.

PARTE II – NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL LOCATARIO

Art. 15 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara unicamente i seguenti soggetti cui la presente procedura è riservata:

- federazioni sportive nazionali (FSN) e comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP;
 - discipline sportive associate (DSA), riconosciute dal CONI o dal CIP;
 - gli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI o dal CIP;
 - le società sportive dilettantistiche (SSD), iscritte nel registro nazionale del CONI;
 - le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), iscritte nel registro nazionale del CONI,
- che siano in possesso alla data di presentazione dell'istanza per la partecipazione alla procedura dei seguenti requisiti :

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;
- non avere liti pendenti, contenziosi legali o debiti con il Comune di Pinerolo;

- non aver subito pronunce di decadenza o revoche di concessioni ad opera del Comune di Pinerolo per fatti addebitabili al concorrente stesso;

e che già svolgano attività in ambito sportivo o attività attinenti alla salute e/o al benessere della persona o che intendano avviare tali attività presso la sede oggetto di assegnazione.

Sarà richiesto al concorrente di presentare, a corredo dell'offerta, un proprio curriculum, che riporti le principali informazioni sull'attività dello stesso (a titolo meramente esemplificativo: data di costituzione, natura giuridica, sede/i operativa/e, ambiti di attività ed, in caso di soggetti che già svolgano attività delle tipologie ammesse dal presente bando alla data di presentazione dell'offerta, elementi descrittivi dell'attività svolta con riferimento al triennio precedente la pubblicazione della gara (annualità 2020, 2021 e 2022).

Sarà inoltre richiesta la presentazione di statuto ed atto costitutivo del soggetto partecipante e documentazione attestante il riconoscimento e/o l'iscrizione al CONI e/o il riconoscimento da parte del CIP.

Nei confronti dell'aggiudicatario si procederà a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 in merito ai requisiti sopradetti. In caso di eventuali dichiarazioni NON accertabili d'ufficio dal Comune di Pinerolo presso le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio della relativa certificazione, sarà richiesto all'aggiudicatario di trasmettere, entro dieci giorni dalla richiesta, idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati.

All'atto dell'esame delle istanze dovrà essere verificato l'ambito di attività cui verrebbe adibito il locale in caso di aggiudicazione, dichiarato nell'istanza dal soggetto concorrente, per verificarne la rispondenza agli ambiti definiti dalla deliberazione GC n. 211 del 06/10/2020. In caso di mancata rispondenza agli ambiti ammessi, il concorrente non potrà essere ammesso alla gara.

Art. 16 – Sopralluogo

Preliminarmente alla presentazione dell'offerta, allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei locali, i concorrenti dovranno effettuare accurata visita dei locali oggetto della locazione, con l'assistenza di un incaricato comunale, previo appuntamento, da concordarsi telefonicamente con l'Ufficio Sport comunale nei giorni dal lunedì al venerdì, tra le ore 9,00 e le ore 12,00, al numero telefonico 0121.361369/272 o inoltrando richiesta a mezzo e-mail all'indirizzo sport@comune.pinerolo.to.it.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto partecipante o suo delegato. La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo dovrà essere richiesto almeno 15 giorni prima della scadenza per la presentazione dell'offerta e dovrà essere effettuato entro i 5 giorni precedenti la scadenza per la presentazione dell'offerta.

All'atto del sopralluogo, i soggetti di cui sopra dovranno presentarsi con documento d'identità (per il legale rappresentante) o (per il delegato) con apposita delega del legale rappresentante corredata dal documento di identità. Si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l'avvenuta visita dei luoghi, sottoscritto dall'incaricato dell'Amministrazione comunale e controfirmato dal concorrente o dal suo delegato. Si precisa che l'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente allegata all'offerta.

Art. 17 – Modalità di gara e criterio di aggiudicazione

Nell'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva che il concorrente presenterà in sede di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà in particolare attestare:

- di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel presente capitolato;
- di aver effettuato il sopralluogo presso i locali oggetto di assegnazione in locazione e di aver pertanto verificato lo stato di fatto e di diritto dei locali, dichiarando di accettare tale stato di fatto e di diritto ed

esonero il Comune di Pinerolo da qualsiasi responsabilità al riguardo;

- di conoscere ed accettare senza riserva le condizioni di utilizzo del locale, in particolare per quel che concerne le modalità di accesso dipendenti dall'appartenenza del locale all'impianto sportivo (art. 8);

A garanzia del rispetto della destinazione d'uso dell'immobile prevista dal presente capitolato, il concorrente sarà inoltre tenuto a dichiarare nell'istanza l'attività che intende svolgere – in caso di assegnazione - presso i locali oggetto della locazione fornendone dettagliata descrizione. Tale indicazione avrà natura vincolante ai fini della successiva verifica da parte dell'ente, dell'attività effettivamente svolta dal locatario.

L'assegnazione in locazione avverrà mediante procedura aperta secondo le procedure di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del R.D. 827/1924, riservata ai soggetti di cui al precedente articolo 15, con aggiudicazione in favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta in rialzo sul canone annuo IVA esclusa posto a base di gara pari ad € **1.190,30 oltre IVA 22%** (Euro millecentonovanta/30 oltre IVA 22%)

L'offerta sarà formulata con l'indicazione in cifre ed in lettere della **percentuale di rialzo offerta** sul canone annuo IVA esclusa posto a base di gara.

In caso di discordanza tra la percentuale di rialzo indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in ribasso o comunque condizionate, né offerte parziali.

Saranno escluse le offerte incomplete, non firmate dal richiedente, o che risultino pari od inferiori all'importo stabilito a base di gara.

In caso di parità di offerta economica si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica tra le offerte risultate migliori.

Si procederà quindi, alla predisposizione della graduatoria delle offerte ed alla individuazione del relativo aggiudicatario anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

Dell'esito della gara sarà redatto regolare Verbale.

Al soggetto risultato aggiudicatario sarà data comunicazione dell'esito della gara, previa verifica da parte dell'Amministrazione procedente del possesso dei requisiti dichiarati nell'istanza di partecipazione.

L'aggiudicatario che rinunci formalmente all'assegnazione sarà automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.

Prima della stipula del contratto di locazione dovrà essere presentata cauzione definitiva, pari a 3 mensilità del canone di locazione valevole per tutto il periodo di vigenza del contratto.

L'offerta è vincolante per ciascun partecipante per un periodo di sei mesi dalla data di apertura delle buste.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento, la procedura di gara. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di opportunità.

Art. 18 - Cauzione

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata al Comune una cauzione pari a tre mensilità del canone di locazione annuo risultante dall'offerta al rialzo vincente in sede di gara, valevole per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Sul deposito cauzionale, come sopra definito, non maturano gli interessi legali, in deroga a quanto stabilito dalla legge 392/78 e da ogni e qualsiasi disposizione legislativa.

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l'Ente, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, potrà procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente secondo classificato.

Qualora, per motivi non imputabili a questo Ente, non si pervenisse alla conclusione del contratto di locazione nei termini che verranno comunicati dagli Uffici comunali preposti, l'aggiudicatario perderà ogni diritto all'assegnazione della locazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta.

Qualora il presente bando vada deserto, verrà indetta una nuova procedura di selezione pubblica rivolta a tutti gli operatori economici, nel rispetto degli ambiti di attività di cui al presente bando e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione GC n. 211/2020.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali DGPR n. 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi

Art. 20 – Responsabile del procedimento:

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Incaricato di P.O. Politiche Culturali D.ssa Chiara Prompicai

Informazioni:

Ufficio Sport del Comune di Pinerolo – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo –

e-mail: sport@comune.pinerolo.to.it

tel. 0121.361369/272/289

Il Funzionario Incaricato di P.O.
Politiche Culturali
D.ssa Chiara Prompicai

Allegati

- Allegato A “Planimetrie dei locali”